

Nuova stretta su agevolazioni fiscali in materia edilizia, efficienza energetica e Ace | Atti con obbligo di contraddittorio, la norma salva decadenza

[Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali \(decreto-legge\)](#)

Aggiornamento del 30/03/2024

Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2024, e in vigore dal 30 marzo 2024, il [Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39](#), recante: «*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria*».

Il Consiglio dei Ministri di martedì 26 marzo 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

In particolare, le disposizioni sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L'intervento si

è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del *deficit* relativo all'anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

Nel provvedimento urgente (per ora in bozza) una disposizione sugli atti con obbligo del contraddittorio, che salva dalla decadenza per gli atti già inviati e notificati ai contribuenti a febbraio. La bozza del decreto legge contiene anche una nuova proroga per il ravvedimento speciale.

Si riporta la bozza dell'articolo 7 – (Disposizioni urgenti in materia fiscale)

- 1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, **non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024** e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.*
- 2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.*
- 3. Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa **si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo.***
- 4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure*

straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, all'articolo 35, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

5. *All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente «1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al periodo precedente è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».*
6. *All'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024».*
7. *I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.***

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il decreto legge prevede, tra l'altro:

- l'eliminazione, per gli interventi successivi all'entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in

fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;

- al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, **si esclude l'applicazione dell'istituto della remissione in *bonis*** che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
- al fine di garantire un'adequata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l'introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. **In particolare, l'omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall'agevolazione fiscale;**
- al fine di evitare la fruizione dei *bonus* edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell'erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell'utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i *bonus* edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;

- l'introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di **cessione dei crediti ACE**, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

[Link al testo della Bozza di decreto-legge, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'Amministrazione Finanziaria»](#)

AVVERTENZA – Il documento è ancora in fase di bozza e il testo definitivo sarà quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.